



*Spallone*

*[Signature]*

*[Signature]*

personale che si realizza attraverso la mancata sostituzione dei dipendenti collocati a riposo.  
Tenendo conto di questo scenario in evoluzione, è possibile programmare da subito un iter procedurale che definisca, nel quadro dell'equilibrio economico finanziario regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di rientro e nel vigente Piano Sanitario Regionale, le regole che le Aziende dovranno seguire per pervenire al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

A tal fine le parti, in continuità ed integrazione dei precedenti accordi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei LEA ed evitare l'interruzione di pubblico servizio, con la conseguente violazione dell'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute qual bene primario, concordano, tenute presenti le previsioni del piano di riassetto della rete ospedaliera, approvato con decreto commissariale n. 49/2010, nonché dei provvedimenti attuativi, sulla necessità di prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza dal 30 giugno 2012, sino al 31 dicembre 2012, termine che, permanendo le necessità assistenziali, sarà ulteriormente prorogato per un periodo di 12 mesi, e pertanto a tale scopo stipulano il presente accordo collettivo ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 5 del D.Lgs n. 368/2001.  
Fermi restando i vincoli imposti dal Piano di rientro, allo scopo di definire un valido e sostenibile iter procedurale finalizzato al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro a tempo determinato, si dovrà tenere conto anche dei seguenti principi:

- a) Valorizzare le professionalità specificamente utilizzate per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali aventi carattere indifferibile e permanente, connesse con esigenze incompressibili di garanzia della continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a tutela dell'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'art. 32 Cost., nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego;
  - b) essere compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di rientro ed in sintonia con la definizione delle dotazioni organiche a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera ed assistenziale regionale.
- Le parti danno atto che, qualora un dipendente abbia mantenuto rapporti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi per sostituzione di personale assente avente diritto a conservazione del posto, i periodi di ulteriori proroghe saranno condizionati dal perdurare dell'assenza del dipendente sostituito.

SECONDO MENZIONATI A VERBALE (n.3).

CRISTINA

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ANNO COM. SANITARI

*[Signature]*

ANNO-ETNA